



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

- FEDELE VINCENZO Presidente
- DI MATTINA DOMENICO Relatore
- SARTORI ARTURO Giudice
-
-
-
-

SEZIONE 1

SEZIONE
N° 1
REG. GENERALE
N° 1114/08
UDIENZA DEL
07/08/2010 ore 09:15

SENTENZA
N°
352/1/10

PRONUNCIATA IL:
07 GIU. 2010
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
23 LUG. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1114/08 depositato il 23/04/2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IVA+IRPEF+IRAP 2004 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE



Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Gabriele Mancarella

proposto dal ricorrente:
[redacted]

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 80/A 73100 LECCE LE

RITENUTO IN FATTO

In data 25.02.2008 Equitalia Lecce Spa notificava alla [REDACTED] la cartella di pagamento di euro 545.018,76 (n.059 2008 00003448 52 000) relativa al periodo d'imposta 2004 per omessi versamenti di imposte dirette, IVA e ritenute alla fonte. La società ha presentato tempestivo ricorso eccependo:

- la nullità della cartella esattoriale perché non preceduta dalla notificazione della comunicazione di irregolarità prevista dagli artt.36 bis, co.3, del DPR.n.600/73 e 54 bis, co.3, del DPR.n.633/72;
- la nullità della cartella di pagamento perché priva di motivazione;
- la nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione;
- nel merito, l'errore della cartella di pagamento perché, nel conteggio, l'Ufficio fiscale non aveva tenuto conto dei crediti d'imposta;
- infine, la non applicazione delle sanzioni per la sussistenza della causa di forza maggiore, come tassativamente previsto dall'art.6, co.5°, D.Lgs.n.472 del 18 dicembre 1997, secondo cui: *"Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"*.

Equitalia Lecce Spa e l'Agenzia delle Entrate --Ufficio di Casarano- si sono tempestivamente costituiti in giudizio, contestando tutte le eccezioni, di diritto e di merito, della società ricorrente ed, in particolare l'Ufficio ha fatto presente che la comunicazione di irregolarità è stata notificata regolarmente alla società in data 20.06.2007, con raccomandata n.605362096973 del 13.06.2007.

In corso di causa, a seguito di specifica istanza di sgravio da parte della società ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto allo sgravio dei seguenti importi IVA:


- Euro 122.877,00
- Euro 7.948,36
- Euro 1.587,48.

Di conseguenza, all'udienza di merito del 07/06/2010, a seguito del succitato provvedimento di sgravio, le parti concordemente hanno precisato che la presente controversia deve intendersi limitata al pagamento o meno (totale o parziale) delle sanzioni, pari ad Euro 214.998,89, mentre sono regolarmente dovuti gli importi dei tributi e degli interessi, pari al totale di Euro 173.385,75 comprensivi dell'IVA pari ad Euro 24.878,00, che la società provvederà a pagare dopo il provvedimento di rateizzazione.

All'udienza del 07/06/2010, dopo ampia ed approfondita discussione, la società ricorrente, tramite l'Avv.Maurizio Villani, e gli Uffici si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, richiedendone l'accoglimento.

LA COMMISSIONE OSSERVA

Preso atto della concorde richiesta di dover pagare a rate la somma di Euro 173.385,75, comprensiva dell'IVA pari ad Euro 24.878,00, il presente giudizio è



limitato solo all'applicazione o meno, in tutto o in parte, delle sanzioni amministrative pari ad Euro 214.998,89.

La Commissione, tenuto conto delle concordi richieste delle parti e di tutta la documentazione in atti, annulla totalmente le sanzioni amministrative, pari ad Euro 214.998,89, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, co.5°, D.Lgs.n.472 del 18 dicembre 1997 secondo cui: *"Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore"*, come la società ricorrente ha documentalmente dimostrato nel presente giudizio. Si tratta di una anomalia nella formazione della volontà del soggetto, dovuta a questa causa particolare che esclude la responsabilità del soggetto stesso, in aderenza a ciò che si verifica nel campo penale e civile.

La forza maggiore è una forza esterna, che determina la persona o la società, in modo inevitabile, a compiere un atto non voluto.

In definitiva, per quanto concerne la "forza maggiore", espressamente citata e prevista nell'art.6 citato, essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali.

Nella presente controversia, la società ricorrente, con ampia documentazione allegata (allegati nn.6-7-8 e 9 del ricorso introduttivo) e, peraltro, mai contestata dagli Uffici impositori, ha dimostrato di essere entrata in crisi per la perdita del suo unico cliente che, a sua volta, a causa della crisi mondiale del tessile, aveva perso quasi tutta la sua clientela.

A seguito di tale improvviso ed imprevedibile stato di crisi, la società ricorrente:
 --ha dovuto attivare una procedura di mobilità di 82 dipendenti, come risulta dal verbale di accordo sindacale in allegato n.6;

--dopo una breve ripresa del mercato, in data 16 luglio 2004 ha dovuto riaprire nuovamente una procedura di mobilità per un totale di 25 dipendenti, come risulta dagli allegati nn.7 e 8.

In definitiva, la società ha dimostrato che nell'anno 2004, per il grave stato di crisi aziendale, dovuto a fatti indipendenti dalla propria volontà e capacità aziendale, in quanto determinati da fattori esterni (la crisi del TAC e la crisi del suo principale cliente), ha avuto difficoltà ad affrontare tutte le scadenze previste per la liquidazione IVA e per il saldo del Mod. Unico.

In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, la Commissione conferma il pagamento della cartella impugnata nella misura di Euro 173.385,75 ed annulla totalmente le sanzioni amministrative, pari ad Euro 214.998,89.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso nella parte relativa all'IVA che riduce ad Euro 24.877,00 e nella parte relativa alle sanzioni che annulla; conferma nel resto la cartella di pagamento impugnata.

Spese compensate.

Lecce, li 07/06/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE